

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Art. 11

(Piano di conservazione e sviluppo)(1)(2)

1. Per ogni parco o riserva istituiti, l'Amministrazione regionale provvede alla formazione di un piano di conservazione e sviluppo (PCS) con le modalità di cui all'articolo 17, in coerenza con le misure di conservazione previste per i siti Natura 2000.

(3)

2. I Comuni il cui territorio sia in tutto o in parte compreso nel perimetro del parco o riserva partecipano alla formazione del PCS secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 12, L. R. 18/2000

2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 2, L. R. 22/2012

3 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 20/2021